



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Gabinetto

Palermo, data del protocollo

Ai Comuni della Provincia di
PALERMO

Oggetto: Legge 21 febbraio 2004, n.16 di modifica alla legge 30 marzo 2004, n.92 in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliani-dalmata nelle giovani generazioni.

Com'è noto, con la legge 30 marzo 2004, n.92, la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati, avvenuto nel secondo dopoguerra, nonché della complessa vicenda del confine orientale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente richiamato l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 30 marzo 2004, n. 92 - recante "Istituzione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" - dalla legge 21 febbraio 2024, n.16, con particolare riferimento alla disciplina per la richiesta di conferimento delle medaglie commemorative.

In particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 92/2004 stabilisce che *"al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati [...] è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna*

G.P.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Gabinetto

metallica con relativo diploma".

A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 16/2024, è stato inserito il comma 3-bis, che valorizza il ruolo dei Sindaci nella ricerca delle vittime delle foibe e dei loro superstiti per il riconoscimento delle onorificenze previste.

Segnatamente, la disposizione prevede che "in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata, altresì, dal Sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi [...]. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste".

Sulla scorta, dunque, di quanto previsto dalle citate prescrizioni normative, si invitano codeste Amministrazioni comunali ad attivarsi al fine di una ampia applicazione del comma 3-bis dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2004, affinché vengano adottate iniziative volte alla ricerca delle vittime delle foibe e dei loro congiunti, al fine di procedere all'inoltro delle relative domande di concessione delle medaglie commemorative.

Si ringrazia per il consueto spirito di collaborazione.

Il Capo di Gabinetto

(Carnabuci)